



Arturo Maniaci

(ricercatore di Diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano)

La carta dei "di.co.": un sesquipedale *bluff* (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ambito di applicazione e presupposti. – 3. I diritti contemplati. a) Visita ed assistenza sanitaria; decisioni in materia di salute; b) Successione nel contratto di locazione ed assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; c) Lavoro; d) Permesso di soggiorno; e) Diritti successori; f) Trattamenti previdenziali e pensionistici. – 4. I diritti espressamente riconosciuti in favore del convivente dall'ordinamento giuridico. – 5. I contratti fra conviventi. – 6. La libertà di convivere e la posizione della Chiesa cattolica. – 7. Le coppie omosessuali. – 8. Conclusioni.

1. Premessa

Mentre stiamo scrivendo queste pagine, non sappiamo quale sorte toccherà al Disegno di legge AS n. 1339 presentato dal Ministro per i diritti e le pari opportunità e dal Ministro delle politiche per la famiglia di concerto con il Ministro dell'interno, col Ministro del lavoro e della previdenza sociale e col Ministro dell'economia e delle finanze, ed approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 febbraio 2007 (in seguito, per brevità, anche "d.d.l."), tanto discusso (anche presso l'opinione pubblica) da suscitare l'impressione che sia destinato (o aspiri) a diventare uno dei più importanti provvedimenti adottati nel corso della XV legislatura.

Nell'ipotesi in cui l'*iter* di tale disegno di legge conoscerà la fase di una (spesso preannunciata, in alcune occasioni soltanto auspicata, in altre addirittura temuta) discussione in sede parlamentare, confidiamo che queste pagine potranno rappresentare un ausilio a chi voglia sapere cosa si celi sotto o dietro l'articolato di cui si compone il testo del d.d.l.

La nostra opinione è che i nostri politici – per il tramite di giornali e televisioni – stiano cercando di venderci un "prodotto" con le più raffinate e sofisticate tecniche del *marketing*.

Che cioè quello dei "DI.CO." (acronimo, che sciolto diventa: "Diritti e doveri delle persone stabilmente CONvivalenti") sia un prodotto politico superfluo, e forse – per certi versi – anche pericoloso.

Anzitutto, appare sostanzialmente superfluo per i parlamentari, i quali dal 1992 usufruiscono di una convenzione generale, che contempla una serie di privilegi (soprattutto in termini di assistenza



sanitaria e di pensione di reversibilità, sotto forma di assicurazioni private), di cui può godere anche – su richiesta del singolo parlamentare – «il convivente *more uxorio*, quando la convivenza perduri da almeno tre anni e risulti da iscrizione anagrafica o atto notorio, ovvero senza limiti temporali quando si è in presenza di figli nati dalla convivenza».

Una legge sui “DI.CO.” si rivelerebbe comunque superflua anche per i comuni cittadini.

Ma procediamo con ordine.

2. Ambito di applicazione e presupposti

L’art. 1, 1° comma, del d.d.l. sui “DI.CO.” contempla – quali soggetti destinatari del provvedimento e che il medesimo provvedimento vuole siano definiti «conviventi» (art. 1, 6° comma) – «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale».

A parte la vaghezza semantica di alcune espressioni, che renderebbero piuttosto difficile un eventuale accertamento giudiziale («vincoli affettivi»; «stabile convivenza»; «solidarietà ... morale»), è evidente che la sussistenza di una comunione affettiva fra due persone non presuppone (benché non sia *in thesi* incompatibile con) l’esercizio della sessualità, come si desume anche dalla Relazione al d.d.l., in cui si legge: «L’inclusione di persone legate da vincoli affettivi diversi da quelli di carattere sentimentale o sessuale ha un rilievo sistematico volto a rendere ancora più esplicito il riferimento che il titolo del disegno di legge fa alle “persone stabilmente conviventi”, non limitando l’applicazione della presente legge alle sole coppie di fatto, ma estendendone l’ambito a relazioni (...) caratterizzate da elementi di solidarietà e di assistenza strettamente intrecciati agli elementi di ordine affettivo».

Ed allora non è dato comprendere perché i primi soggetti ad essere esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento siano le persone «legate da vincoli di (...) parentela (...), affinità (...), adozione, affiliazione, tutela, curatela e amministrazione di sostegno», fra le quali può certo instaurarsi (anche) un legame affettivo.

Il d.d.l. si preoccupa poi di delimitare ulteriormente la cerchia dei soggetti che possono vantare il titolo di “conviventi legali”, escludendo (o esonerando?) dall’applicabilità delle disposizioni del provvedimento – oltreché coloro a carico dei quali sia accertata o anche solo prospettata una grave e qualificata ipotesi delittuosa (art. 2, lett. a e



b) – le persone «legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l'abitare in comune».

Se chiara risulta la finalità (potremmo dire: “anti-badante”) della disposizione, non è punto escluso che la sua formulazione finisca tuttavia per ricomprendere (e dunque per espungere dai “DI.CO.”) soggetti giudicati agli occhi del medesimo legislatore in realtà degni di tutela: salve le facili deduzioni a sfondo ironico, basate sulla progressiva rappresentazione del luogo di lavoro quale luogo in cui le persone trascorrono larga parte del tempo quotidiano e dunque per ciò solo eletto da alcuni a luogo, unico ed esclusivo, in cui poter eventualmente instaurare e mantenere relazioni affettive, è dato conoscere ipotesi in cui due conviventi siano reciprocamente legati da rapporti contrattuali che presuppongono una identità fra luogo di abitazione comune e luogo di erogazione del servizio contemplato o presupposto dalla fonte del loro rapporto contrattuale (per non fare che un esempio: due conviventi, esercenti un'attività di agriturismo).

Come l'ambito di applicazione del provvedimento darebbe àdito ad esiti applicativi incerti e contrastanti con le stesse *rationes* sottese al provvedimento (è il noto fenomeno della c.d. eterogenesi dei fini), così i presupposti e le modalità richieste dal d.d.l. per il riconoscimento dei “DI.CO.” vengono disciplinati in modo da suscitare non poche perplessità nell'interprete, il quale può altresì scorgerne agevolmente le conseguenze paradossali.

La prova della convivenza (di cui si può contestare più il *dies a quo* e il *dies ad quem* che l'*an*: cfr. artt. 1, 2° comma, e 13, 2° e 4° comma, del d.d.l.) è affidata a risultanze anagrafiche (cfr. art. 1, 2° comma, d.d.l.).

Senonché, una certificazione anagrafica è stata finora ritenuta al più idonea, di per sé, a provare la coabitazione, non già la convivenza¹, e tanto meno una convivenza “qualificata” come quella tratteggiata dall'art. 1, 1° comma, del d.d.l.

Secondo l'ultima versione del disegno di legge, approvata dal Governo l'8 febbraio 2007 (ove è stato profuso lo sforzo di non conferire pubblicità e ritualità all'occasione rappresentata dal presentarsi insieme presso gli uffici comunali per “ufficializzare” una unione non fondata sul matrimonio), perché sorgano i “DI.CO.”, è sufficiente l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. art. 1, 3° comma, d.d.l.).

¹ Ce lo dice a chiare lettere la giurisprudenza (Cass. 29 aprile 2005, n. 8976, in *Dir. e giustizia*, 2005, n. 27, 18 ss., in motivazione; cfr. anche Cass. 28 marzo 1994, n. 2988, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1849 ss., in motivazione).



Sicché un soggetto rischierebbe di trovarsi – mi si perdoni il termine, che comunque si suppone farà ingresso nel linguaggio curiale e giornalistico – “dicato” (o, se si preferisce, “pacsato”) non soltanto senza il proprio consenso, ma senza neppure saperlo.

Or bene, una situazione del genere sarebbe davvero unica, considerato che non soltanto ricerche comparatistiche (che pur ci farebbero conoscere determinate modalità di celebrazione del matrimonio, improntate alla massima celerità ed informalità²), ma neppure accurate indagini antropologiche arrivano a far emergere un dato simile: secondo gli studi etnografici condotti a suo tempo da B. Malinowski, nelle isole Trobriand (nell’Oceano Pacifico del sud), perché due persone siano unite in matrimonio, non occorre alcun rituale o atto formale; occorre soltanto che la coppia si faccia vedere in pubblico mangiare insieme³. Ma qui sarebbe comunque ravvisabile un consenso di entrambi i componenti della coppia al compimento di quel gesto (difficile mangiare insieme a qualcuno senza accorgersene ...) e perfino la consapevolezza circa le sue conseguenze giuridiche, essendo una prassi invalsa (una consuetudine?) presso la popolazione che abita in quell’arcipelago.

Del resto, una promessa o un patto con cui ci si impegni a non “dicare” alcuno o qualcuno sarebbero certamente affetti da nullità, contenendo una rinuncia a far valere diritti irrinunciabili ed indisponibili della persona, ed *in primis* la libertà di scegliere con chi condividere la propria vita.

3. I diritti contemplati

Quali soni i «diritti» contemplati dal disegno di legge?

Vediamoli nel dettaglio, non senza prima precisare che le situazioni giuridiche soggettive attive contemplate dal d.d.l. hanno una netta preminenza su quelle passive, le quali sembrano quasi scemare (quantitativamente e qualitativamente) di fronte alle prime, essendo circoscritte – come sono – ad un generico e preesistente dovere di assistenza e solidarietà, evocato dall’art. 1, 1° comma del d.d.l., nonché

² Come quelle contemplate dalla legge pakistana, che riconosce piena validità al matrimonio celebrato per telefono (ritenuto peraltro valido, ai fini del ricongiungimento familiare, anche dalla nostra giurisprudenza: cfr. Trib. Milano, 2 febbraio 2007, leggibile in www.olir.it): forma comunque idonea ad esprimere il consenso di entrambi i nubendi.

³ Cfr. L. MAYR, *Il matrimonio: una analisi antropologica*, Il Mulino, Bologna, 1976, 105-106.



ad uno specifico e di tenue portata «obbligo alimentare», previsto dall'art. 12 del d.d.l.

3.a) Visita ed assistenza sanitaria; decisioni in materia di salute

È pacifico che il paziente possa decidere da chi farsi assistere o visitare in ospedale.

Anche in assenza di indicazioni da parte dell'interessato, l'art. 3 della legge 1° aprile 1999, n. 91 prevede che «all'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte (...), i medici (...) forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente *more uxorio*».

Non solo. L'art. 4 l. 8 marzo 2000, n. 53 prevede il diritto di ogni lavoratore a permessi retribuiti «in caso di decesso o di documentata grave infermità» del convivente.

Gli artt. 4 e 5 del d.d.l. non farebbero dunque altro che riconoscere diritti individuali già contemplati dal nostro sistema giuridico, come si desume anche chiaramente da una piana lettura di quelle disposizioni, che, rispettivamente, si limitano ad imporre a determinati enti o strutture di disciplinare le «modalità di esercizio» di un diritto (dunque, già preesistente), ovvero rinviano ai «limiti previsti dalle disposizioni vigenti» in una determinata materia (la cui sussistenza presuppone, dunque, la configurabilità *aliunde* delle situazioni giuridiche soggettive oggetto di quelle limitazioni).

3.b) Successione nel contratto di locazione ed assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Gli artt. 7 e 8 del d.d.l. evocano diritti (che peraltro, nel caso regolato dall'art. 7, sembrano degradare ad interessi legittimi o di mero fatto) già riconosciuti dalla Corte costituzionale, la quale ha già da tempo annoverato il convivente *more uxorio* fra i successibili nel contratto di locazione immobiliare stipulato dall'altro convivente, in caso di morte di quest'ultimo o di cessazione della convivenza⁴, ed ha riservato analogo trattamento – in ciò diventando poi fonte di ispirazione per il legislatore statale e per molti legislatori regionali – al convivente *more uxorio* in relazione alla successione nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica⁵.

3.c) Lavoro

⁴ Sentenza 7 aprile 1988, n. 404, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1988, 515 ss.

⁵ Sentenza 20 dicembre 1989, n. 559, in *Foro it.*, 1990, I, 1465 ss.



L'art. 9 del d.d.l., da un lato, contiene una previsione che non farebbe sorgere alcun vincolo per i destinatari cui si rivolge (*id est* il legislatore e le parti dei contratti collettivi di lavoro, che sono infatti soltanto "invitati" a disciplinare i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei dipendenti conviventi in modo da favorire il mantenimento della residenza comune all'altro convivente), e dall'altro riconosce in capo al convivente che presti attività lavorativa continuativa a favore dell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente – salvo che sia configurabile un diverso rapporto (*scilicet*: di lavoro subordinato, di società, di associazione in partecipazione) – un diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa medesima: diritto che una parte della giurisprudenza e della dottrina erano però già pervenute ad attribuire al convivente *more uxorio*, sulla scorta dell'art. 230-bis cod. civ.⁶.

3.d) Permesso di soggiorno

L'art. 6 del d.d.l. contempla una nuova tipologia di permesso di soggiorno, che verrebbe rilasciato ad un cittadino extracomunitario o apolide, non titolare di un «autonomo diritto di soggiorno», ma convivente con un cittadino italiano o comunitario.

A tacer d'altro, una siffatta disposizione non può che suscitare seri dubbi di illegittimità costituzionale, in ragione della disparità di trattamento che introdurrebbe ai danni dello straniero che richieda il permesso di soggiorno per motivi familiari e, prima, abbia ottenuto il visto di ingresso per ricongiungimento familiare: ché in tal caso la disciplina sull'immigrazione impone l'onere di dimostrare la disponibilità di un alloggio adeguato e di un determinato reddito minimo (cfr. artt. 29 e 30 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. mod.).

3.e) Diritti successori

Nulla osta a che, mediante testamento, il convivente *more uxorio* lasci tutto o parte del proprio patrimonio all'altro convivente (anche qualora quest'ultimo sia stato nominato amministratore di sostegno del primo: *arg. ex* art. 411, 3° comma, cod. civ.).

Più che l'istituzione di erede, sarebbe preferibile l'attribuzione di legati: di usufrutto, di alimenti, di prestazioni periodiche e di contratto

⁶ Oltre ad alcune decisioni di merito piemontesi (Trib. Ivrea, 10 ottobre 1981, in *Giur. agr. it.*, 1984, 105; Trib. Torino, 24 novembre 1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 574), si veda Cass. 19 dicembre 1994, n. 10927, in *Informaz. prev.*, 1994, 1502. In dottrina, vedine i richiami in questo senso in G. PORCELLI, *La rottura della convivenza di fatto*, in *Tratt. dir. fam.*, dir. da P. Zatti, I, 2, Milano, 2002, 1516, nota 57, e in G. OBERTO, *Le prestazioni lavorative del convivente more uxorio*, Padova, 2003, 15, nota 23.



(di locazione o di comodato immobiliare, di rendita vitalizia, di lavoro subordinato)⁷.

Il legislatore dei "DI.CO." vuole, quindi, andare oltre (superando anche il limite che si era invece deliberatamente posto il legislatore francese dei PACS), perché intende apprestare una tutela al convivente superstite nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia destinatario di attribuzioni patrimoniali disposte *mortis causa* in favore dall'altro convivente (ipotesi che a nostro avviso non si può peraltro identificare – come troppo spesso viene identificata – con la successione *ab intestato*, considerato che la vocazione testamentaria non è esclusa dal fatto che il documento che incorpora le ultime volontà del *de cuius* contenga soltanto disposizioni giuridiche prive di carattere patrimoniale).

L'art. 11 del d.d.l. prevede, quindi, un trattamento successorio che fa accedere il convivente nel novero degli eredi legittimi (come se fosse un coniuge).

Senonché, tale soluzione – indipendentemente dal tempo della convivenza richiesto (nella specie: nove anni) – rischia seriamente di passare sotto la scure della Corte costituzionale, la quale ha già precisato⁸ che la individuazione dei successibili presuppone necessariamente l'esistenza di un rapporto giuridico certo ed incontestabile (quali sono quello di coniugio, di parentela, di adozione, o di filiazione naturale riconosciuta o dichiarata), e cioè – per utilizzare una espressione sintetica ed efficace – di uno *status*, che a nostro avviso non sarebbe configurabile in capo al convivente "dicato" (a quale comunità giuridicamente organizzata apparterebbe costui? Quale sarebbe il procedimento giurisdizionale previsto perché possa dismettere tale veste? Di quali interessi pubblici si farebbe portatore il pubblico ministero nelle eventuali controversie che lo vedono coinvolto in quella veste?).

3.f) Trattamenti previdenziali e pensionistici

Sempre nel tentativo di vincere la competizione con il legislatore francese dei PACS⁹ e perfettamente consapevole dell'orientamento della

⁷ Sul punto, cfr. G. BONILINI, *Il mantenimento post mortem del coniuge e del convivente more uxorio*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, 251.

⁸ Sent. 26 maggio 1989, n. 310, in *Dir. fam. e pers.*, 1990, 474 ss.

⁹ Diverso e più severo è invece il giudizio di L. BARBIERA, *Le convivenze paraconiugali. Dai PACS ai DICO*, Cacucci, Bari, 2007, 10, secondo cui questo d.d.l. non ha tenuto presente il contenuto della legge francese.



Corte costituzionale¹⁰, l'art. 10 del d.d.l. rinvia ad una futura riforma della normativa previdenziale e pensionistica, che disciplini «i trattamenti da attribuire al convivente», sulla base di alcuni, generici parametri.

Come possono ben intuire i giuristi, ed i costituzionalisti in particolare, si tratterebbe di un vaniloquio del legislatore: il *conditor iuris*, se non utilizza certi strumenti (come il decreto legislativo) non è tenuto a mantenere le promesse fatte a sé stesso. E verrebbe da aggiungere: speriamo che non sarà fedele a tali promesse, considerato il rischio di un tracollo del sistema del *Welfare State* italiano che il loro adempimento inesorabilmente sortirebbe.

4. I diritti espressamente riconosciuti in favore del convivente dall'ordinamento giuridico

Dall'analisi delle singole disposizioni di cui si compone il d.d.l. sui "DI.CO.", il bilancio dei diritti contemplati dal d.d.l. è drasticamente negativo: come si è visto, quasi tutti sono già altrimenti riconosciuti e tutelati dal nostro sistema; i pochi diritti che troverebbero riconoscimento per la prima volta o non sono qualificabili come tali (cfr. artt. 7, 9, 1° comma e 10 d.d.l.) o si espongono (il pensiero corre a quelli previsti dagli artt. 6 e 11 d.d.l.) al rischio di essere travolti da pronunciamenti della Corte costituzionale.

Non solo.

Come è noto (e come anche gli stessi redattori del provvedimento in esame mostrano di sapere: v. art. 13, 1° comma, d.d.l.), il nostro ordinamento giuridico prevede già altre, numerose forme di tutela in favore del convivente *more uxorio*.

Così, a titolo meramente esemplificativo, la disciplina dell'ordinamento penitenziario (di cui alla l. 26 luglio 1975, n. 354 e al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e succ. mod.) equipara i «conviventi» ai «congiunti» ai fini dei colloqui e delle corrispondenze telefoniche con i condannati, e prevede inoltre la possibilità di concedere permessi in favore dei condannati ed internati in caso di «imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente» o quando eccezionalmente sopravvengano «eventi di particolare gravità».

Così, l'art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 mette sullo stesso piano i componenti del nucleo familiare ed i componenti della

¹⁰ La quale ha finora recisamente negato al convivente *more uxorio* la qualità di beneficiario della pensione di reversibilità (cfr. sentenza 3 novembre 2000, n. 461, in *Giur. cost.*, 2000, 3642).



convivenza ai fini dell'osservanza dell'obbligo di denuncia dell'immobile, del locale o dell'area soggetta alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (c.d. TARSU).

Così, l'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 estende la previsione delle elargizioni economiche ai conviventi *more uxorio* di vittime di azioni od operazioni di terrorismo.

Così, l'art. 317-*bis* cod. civ. connette poi alla convivenza l'esercizio congiunto della potestà sui figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori.

Dall'art. 408, 1° comma, cod. civ., richiamato dall'art. 424, 3° comma, cod. civ., si desume, poi, che il giudice può designare, quale tutore dell'interdetto o quale curatore dell'inabilitato ovvero quale amministratore di sostegno del beneficiario, «la persona stabilmente convivente», ove peraltro il sintagma «persona stabilmente convivente» comprende anche le forme di convivenza omosessuale¹¹.

Infine, l'art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 consente alle «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Quanto ai figli nati da una coppia convivente (non importa se naturalmente o in forza di una tecnica di procreazione medicalmente assistita¹²), che – salvo due dettagli, prossimi a scomparire – sono ormai equiparati a quelli legittimi, l'unico rischio (quello di perdere l'abitazione parafamiliare in caso di cessazione della convivenza) è stato neutralizzato dalla Corte costituzionale¹³, secondo cui, se è vero che l'art. 155 cod. civ. (a tenore del quale «l'affidamento della casa familiare, in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, al coniuge affidatario dei figli minori o non economicamente autosufficienti»), non sia applicabile alla famiglia naturale, una interpretazione sistematica delle norme sulla filiazione (*arg. ex* artt. 261, 147, 148 e 317-*bis* cod. civ.), basata sul principio di responsabilità genitoriale, impone comunque «il soddisfacimento del bisogno alla conservazione e al godimento dell'ambiente domestico, quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita».

¹¹ In questo senso, cfr. F. TOMMASEO, *La disciplina processuale dell'amministrazione di sostegno*, in AA.VV., *L'amministratore di sostegno*, a cura di S. Patti, Milano, 2005, 187, nota 23; G. DE MARZO, *I diritti delle coppie omosessuali nella vigente legislazione italiana*, in *Foro it.*, 2005, V, 282.

¹² Sulla equiparazione della filiazione "artificiale" a quella "naturale", agli effetti di cui si va discorrendo, si veda M. SEGNI, *Conviventi e procreazione assistita*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, 14-15.

¹³ Sentenza 13 maggio 1998, n. 166, in *Fam. e dir.*, 1998, 205 ss.



E dove non è ancora arrivato il formante legale, ha comunque svolto un delicato e prezioso compito interpretativo quello giurisprudenziale: che ha, ad esempio, statuito che la morte o la lesione dell'integrità psico-fisica del convivente (non necessariamente *more uxorio*) quale conseguenza di un fatto illecito del terzo legittima il convivente superstite a chiedere il risarcimento dei correlativi danni patrimoniali e non patrimoniali¹⁴.

5. I contratti fra conviventi

Il Governo italiano ha volutamente optato per un'ottica eminentemente pubblicistica: il d.d.l. sui "DI.CO." è tutto incentrato sul presupposto di una dichiarazione (contestuale, ovvero unilaterale, seguita da comunicazione) di convivenza resa dinanzi all'ufficio di anagrafe.

Nel d.d.l. la dimensione privatistica, quale terreno entro il quale possa concretamente tradursi una volontà tesa alla giuridicizzazione delle relazioni di convivenza¹⁵, è completamente negletta, anche quando al Governo non sfugge l'occasione di ricordare che i conviventi possono essere titolari di «diritti» ed «obblighi» diversi ed ulteriori rispetto a quelli ivi contemplati (cfr. art. 13, 1° comma, d.d.l., ove infatti si parla soltanto di «altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza»).

Senonché, come accennato, il diritto privato è in grado di somministrare a coloro che, legati da reciproci vincoli affettivi, sentimentali o familiari, intendano vivere una vita in comune uno strumento formidabile: il contratto¹⁶ o, se si preferisce un'espressione più ampia ed omnicomprensiva, l'autonomia negoziale.

¹⁴ Per non citare che alcuni dei più recenti *dicta* giudiziali, v. Cass. 29 aprile 2005, n. 8976, in *Giur. it.*, 2005, 2273; Trib. Milano, 9 marzo 2004, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, I, 213; Cass. 8 luglio 2002, in *Riv. pen.*, 2002, 980.

¹⁵ Che (*cave!*) rimarrebbero pur sempre "di fatto", in conformità all'insegnamento secondo cui «la qualifica "di fatto" (...) è anch'essa (...) una vera e propria qualifica giuridica, cioè presa in considerazione dal diritto, sia pure, non solo in senso (il che è superfluo sottolineare), ma altresì in modo diverso dalla opposta qualifica "di diritto"» (Salv. ROMANO, *Osservazioni sulle qualifiche "di fatto" e "di diritto"*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, IV, Padova, 1940, 128).

¹⁶ La letteratura giuridica italiana sui contratti c.d. di convivenza (o fra conviventi) conosce già una significativa fioritura: dopo l'indagine pionieristica di F. GAZZONI, *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Milano, 1983, 150 ss., cfr. G. OBERTO, *Convivenza (contratti di)*, in *Contr. e impr.*, 1991, 369 ss.; M. FRANZONI, *I contratti tra conviventi more uxorio*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1994, 737 ss.; F. ANGELONI, *Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari*, Padova, 1997, 509 ss.; L. BALESTRA, *Gli effetti della dissoluzione della convivenza*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, 485 ss.; A. SPADAFORA, *Rapporto di*



Il contratto – mercé la sua flessibilità e duttilità – consente, infatti, di conferire un rivestimento giuridico ad una vastità e varietà di assetti di interessi.

E da tempo vengono ritenuti validi (anche dalle nostre Corti) i contratti con i quali i conviventi regolano una serie di aspetti (per lo più economici, che vanno dal mantenimento o dalla contribuzione alla assistenza, fino a ricomprendere le conseguenze della dissoluzione della relazione affettiva, secondo contenuti, in quest'ultimo caso, che possono assumere ben più ampia portata di quelli contemplati dall'art. 12 del d.d.l., modellati sulla falsariga della categoria dell'obbligazione alimentare legale; ma anche personali¹⁷, quali quelli relativi ai doveri di reciproca assistenza morale o quelli relativi all'affidamento dei figli e alle modalità di esercizio della potestà sui medesimi) della loro convivenza paraconiugale.

Certo, sono configurabili alcuni limiti: ad esempio, non si può imporre un obbligo di fedeltà; non si può abdicare alla facoltà di porre fine al rapporto di convivenza, neppure indirettamente, tramite ad esempio penali (d'altronde, neppure il coniuge può rinunciare al diritto di chiedere la separazione o il c.d. divorzio); non si può dedurre come corrispettivo del mantenimento l'esecuzione di prestazioni sessuali; non ci si può impegnare a procreare o astenersi dal procreare (anche mediante tecniche di fecondazione artificiale)¹⁸.

Ma per il resto si dà spazio alla libera esplicitazione dell'autonomia privata dei membri della c.d. famiglia di fatto, i quali decidono se, in quale misura e secondo quali contenuti vincolarsi (giuridicamente) fra loro.

Di più. Mentre agli impegni negoziali assunti reciprocamente dai conviventi si riconosce una forza di legge attenuata, ritenendosi legittimo l'esercizio di un potere di recesso unilaterale¹⁹, rimesso alla scelta discrezionale ed insindacabile (se non, forse, sotto il profilo

convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001; E. DEL PRATO, *Patti di convivenza*, in *Famiglia*, 2002, 959 ss.; AA.VV., *I contratti di convivenza*, a cura di E. Moscati e A. Zoppini, Giappichelli, Torino, 2002.

¹⁷ *Contra*, invece, R. TOMMASINI, *Relazioni familiari in divenire: tra realtà sociale, autonomia privata e regole giuridiche*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*. Convegno di studio in onore del prof. Angelo Falzea, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, 565.

¹⁸ Tali limiti (derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume) sono ben lumeggiati da G. OBERTO, *I contratti di convivenza tra autonomia privata e modelli legislativi*, in *Contr. e impr./Europa*, 2004, 40 ss.

¹⁹ In questo senso, cfr. G. OBERTO, *I contratti di convivenza tra autonomia privata e modelli legislativi*, cit., 79 e, prima, A. GALASSO, *Diritto civile e relazioni personali*, in *Dem. dir.*, 1996, 256-257.



dell'abuso) di uno dei due *partner*, il d.d.l. sui "DI.CO." è silente in punto a cause modalità e procedure di dissoluzione del rapporto fra i conviventi "legali", i quali, salva l'ipotesi in cui uno dei due contragga matrimonio (arg. ex art. 13, 6° comma, del d.d.l.), sembrerebbero paradossalmente trovarsi avvinti da un legame più stabile di quello che l'ordinamento prefigura in relazione ai coniugi (paradosso suscettibile di essere superato o ridimensionato soltanto per il tramite dello strumento dell'interpretazione sistematica).

6. La libertà di convivere e la posizione della Chiesa cattolica

La libertà di convivere senza che per ciò solo derivino doveri e diritti reciproci è (*rectius*, dovrebbe essere) una scelta meritevole di tutela al pari di quella orientata ad assumerli tramite le forme istituzionali che il sistema pur contempla.

La durata e la stabilità del rapporto viene spesso concepita ed interpretata dalle coppie conviventi diversamente che dalle coppie che decidono di ricorrere all'istituto del matrimonio.

Nelle coppie che – pur potendolo compiere – deliberatamente rifuggono da un atto giuridico-formale (spesso intriso anche di valenza ieratica), quale è il matrimonio, e scelgono liberamente di vivere un rapporto di fatto, la organizzazione della comune esistenza viene affidata alla spontaneità dei loro comportamenti, sicché risponde ad un loro specifico interesse sottrarre il legame affettivo alle ingerenze del potere statale e agli ingombranti diritti e doveri reciproci che invece contraddistinguerebbero una unione coniugale, perché appunto non si intende assumere alcun impegno o vincolo giuridico basato sulla proiezione nel tempo del rapporto (atteggiamento che si registra con sempre maggiore frequenza nelle società occidentali, in cui l'individuo, così nella veste di consumatore come nell'intraprendere relazioni personali, pare essere esclusivamente mosso dalla razionalità liquido-moderna²⁰).

Non si comprende, quindi, la posizione di anelasticità assunta e manifestata dalla Chiesa cattolica verso ogni forma di legalizzazione delle unioni di fatto²¹, considerato che, nell'ottica della difesa della

²⁰ Che «raccomanda mantelline leggere e aborre le gabbie di ferro», e dunque «nega il diritto a vincoli e legami, spaziali o temporali che siano» (Z. BAUMAN, *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, trad. S. Minucci, Laterza, 2007, 66).

²¹ Cfr. Nota del Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio e di iniziative legislative in materia di unioni di fatto in data 28 marzo 2007 (pubblicata su *Il Corriere della Sera* del 29 marzo 2007, pag. 5), ove si apre tuttavia uno spiraglio all'ipotesi secondo cui l'obiettivo di fornire «utili



famiglia tradizionale, la eventuale approvazione ed entrata in vigore di una legge come quella sui "DI.CO." sortirebbe l'effetto (indiretto, ma sicuro) di un decremento quantitativo del fenomeno delle coppie di fatto, alla cui formazione sarebbero indotte a rinunciare tutti coloro che intendano sfuggire al rischio (come si è visto, tutt'altro che ipotetico) di un qualsivoglia inquadramento giuridico del loro rapporto.

Peraltro, se entrasse in vigore una disposizione come quella che si legge all'art. 13, 5° comma, del d.d.l., a termini del quale «i diritti patrimoniali, successori e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge», sarebbero economicamente disincentivate tutte le convivenze "legali" composte da due soggetti uno dei quali abbia precedentemente contratto matrimonio (esattamente come in altri tempi era indotta a fare la vedova del militare deceduto in guerra, la quale era disincentivata a contrarre un nuovo vincolo matrimoniale per non perdere la pensione di guerra, così dando origine – per ragioni eminentemente pratiche – alla diffusione in Italia di quel fenomeno chiamato all'epoca "concubinato" ed oggi, invece, "convivenza *more uxorio*").

È inoltre significativo che, ai limitati fini della nozione di convivenza c.d. anagrafica, tratteggiata dall'art. 5, 1° comma, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, i primi motivi menzionati come motivi che stanno alla base di tale convivenza siano i «motivi religiosi».

Non dimentichiamo, infine, che la qualifica giuridica di «conviventi *more uxorio*» spetta, in base al diritto secolare, anche a coloro che abbiano scelto (ovvero non abbiano avuto a disposizione altra opzione nuziale che) il matrimonio c.d. di coscienza, celebrato cioè in Italia con rito religioso, ma non trascritto (ovvero non trascrivibile, a causa di un impedimento di ordine pubblico o anche – sebbene sia ipotesi controversa – a causa di peculiari forme di celebrazione, come quella che avviene *coram solis testibus*, ammessa dall'ordinamento canonico – can. 1116 *cod. iuris can.* –) nei registri dello stato civile²².

garanzie e tutele giuridiche per la persona che convive» venga realizzato «nell'ambito dei diritti individuali».

²² Sulla equiparazione dei coniugi uniti in matrimonio religioso non trascritto ai conviventi *more uxorio*, si veda Trib. Milano, 8 settembre 1997, n. 9270, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 1998/3, 914-915. In argomento, cfr. A. FUCCILLO, *Matrimonio di coscienza, accordi di convivenza e libertà religiosa: alcune considerazioni «ora per allora»*, in *Dir. fam. e pers.*, 1997, 1113 ss., che ravvisa proprio nei contratti di convivenza lo strumento più congeniale per regolare gli effetti patrimoniali che il ricorso al matrimonio c.d. di coscienza impedisce si producano. Sulle diverse forme e gradazioni di rilevanza giuridica che possono assumere le unioni non matrimoniali per l'ordinamento canonico (il quale ha peraltro esibito tolleranza verso l'istituto del concubinato sino al



Ex converso, per l'ordinamento confessionale canonico coloro che contraggono un matrimonio civile sono equiparati ad una coppia c.d. di fatto²³, sebbene l'istituto del matrimonio civile non venga (o quantomeno non venga più) guardato come una forma di legalizzazione di una unione di fatto (soggetta peraltro anch'essa, da più di trenta anni, a dissoluzione legale per cause diverse dalla morte).

7. Le coppie omosessuali

Ecco il punto nevralgico e più delicato.

Come si è visto, il d.d.l. include nel proprio ambito di applicazione «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

Ed allora, i "DI.CO." potrebbero essere considerati una "conquista" per le coppie omosessuali?

Sul piano politico, forse: ma in termini di mero riconoscimento formale del fenomeno.

Sul piano giuridico, c'è invece da dubitarne seriamente.

Al riguardo, sono di prezioso ausilio i risultati dell'analisi sociologica.

Da un lato, infatti, nonostante il clamore suscitato da quelle manifestazioni, iniziative e giornate che vengono *more solito* sussunte sotto il nome di "*Gay-Pride Parade*", è statisticamente poco diffuso l'atteggiamento del soggetto omosessuale che dichiara al mondo la propria identità o il proprio orientamento sessuale. Tant'è che nei Paesi scandinavi, dove dagli anni '90 sono possibili registrazioni di unioni civili omosessuali, il ricorso a tale istituto è stato praticato dal 2% delle coppie.

Dall'altro, lo stile di vita praticato nel mondo omosessuale (anche se più in quello androfilo che in quello ginecofilo) è diverso da quello praticato nell'ambito di una coppia eterosessuale, specie per quanto riguarda la fedeltà e soprattutto il tasso di infedeltà registrato (molto alto, e comunque sempre reciproco)²⁴.

Concilio di Trento), cfr. E. DIENI, *Le unioni «di fatto»: quale rilievo per il diritto canonico?*, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 2002/1, 139 ss. In generale, sull(a dimostrazione dell)assioma della interferenza fra ordinamento confessionale e ordinamento civile, cfr. MAGNI, *Teoria del diritto ecclesiastico civile*, I, *I fondamenti*, Padova, 1952, 146 ss.

²³ Lo sottolinea e documenta G. CASUSCELLI, *Le laicità e le democrazie: la laicità della "Repubblica democratica" secondo la Costituzione italiana*, in <http://www.statoechiese.it> (pag. 37 dell'articolo).

²⁴ Cfr. i dati riportati da G. GAMBINO, *Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto*, Milano, 2007, 23.



Il modello monogamico è insomma reputato da molte coppie omosessuali quasi una forma di oppressione culturale. E per la verità la poligamia sembra rispecchiare la intima natura umana più della monogamia, frutto di una scelta, consapevole e volontaria, ma comunque indotta dalla cultura, sol se si pensi che, osservando il mondo animale, sono rarissimi i casi di monogamia praticata: un esempio è rappresentato dal *Microtus Ochrogaster*, un topolino che vive nelle praterie del Sud America e che è diventato famoso per la sua pervicace fedeltà al *partner*; ma è stato scientificamente dimostrato (da alcuni ricercatori della Emory University di Atlanta, in Georgia)²⁵ che tale abito comportamentale sarebbe l'effetto esclusivo di un gene, in grado di influenzare i recettori degli ormoni della vasopressina, della ossitocina e della dopamina, eliminato il quale il topolino cessa di essere fedele.

Sicché per uno o per un altro motivo una formalizzazione pubblica della unione omosessuale è destinata a suscitare – quantomeno – sospetto nei componenti delle coppie omosessuali.

Ai quali non è comunque precluso – così come non è precluso ai componenti delle coppie eterosessuali – il ricorso a strumenti privatistici quali il contratto²⁶ (per regolare fondamentali aspetti della loro convivenza), il testamento (per assicurare una tranquillità patrimoniale al convivente economicamente più debole in caso di premorienza dell'altro, a condizione che non venga integrata l'ipotesi del c.d. testamento reciproco, proscriotta dall'art. 589 cod. civ.), nonché l'adozione, ed in particolare l'adozione di persone maggiori di età, regolata dagli artt. 291 e ss. cod. civ. (per rendere legittimario il convivente più giovane e potergli trasmettere – oltre al patrimonio – il cognome dopo la morte, ed instaurando, in vita, un legame più stabile di quello derivante dal matrimonio).

Se gli strumenti privatistici esistono, appare dunque inutile ricorrere a forme di riconoscimento di carattere pubblicistico quali i registri delle «unioni civili», già istituiti da alcuni Comuni d'Italia (a quanto consta, detengono il primato quelli toscani), che non sono comunque idonei a costituire uno *status*²⁷ e che rischiano di essere

²⁵ Cfr. S.M. PHELPS e L.J. YOUNG, *Extraordinary diversity in vasopressin (V1a) receptor distributions among wild prairie voles (Microtus ochrogaster): patterns of variation and covariation*, in 466/4 *Journal of comparative Neurology*, 564 ss. (2003).

²⁶ «Nessun dubbio può (...) sorgere sulla ammissibilità di contratti di convivenza tra omosessuali, negli stessi limiti (...) valevoli per le coppie eterosessuali» (G. OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Milano, 1991, 7-8, nota 9).

²⁷ In questo senso, cfr. R. ROMBOLI-E. ROSSI, *I registri comunali delle unioni civili ed i loro censori*, in *Foro it.*, 1996, III, 533. Reputa invece l'istituzione di una anagrafe delle



dichiarati illegittimi dai giudici amministrativi: non soltanto perché – come hanno già ritenuto alcuni T.A.R. – si tratta di una competenza riservata in via esclusiva allo Stato, quanto perché per i conviventi omosessuali potrebbero prospettarsi seri rischi di palesi violazioni del diritto alla riservatezza.

In ogni caso, anche verso il matrimonio fra persone dello stesso sesso il nostro sistema non è così ostile come si è voluto sinora far credere.

Una legge del 1982²⁸ consente, infatti, il mutamento di sesso (più tecnicamente: di ottenere una sentenza di rettificazione di attribuzione dell'identità sessuale), sicché se a mutare sesso è una persona coniugata, e l'altro coniuge non intenda chiedere il c.d. divorzio (richiesta ritenuta necessaria, anche in questo caso, per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio²⁹, e peraltro secondo una diffusa tendenza interpretativa neppure sufficiente, in considerazione del potere-dovere del giudice – espressamente contemplato dagli artt. 1 e 2 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. – di accertare autonomamente il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi³⁰), il rapporto matrimoniale permane.

Al di là di questa singolare fattispecie, occorre comunque rilevare che la diversità di sesso non è un requisito richiesto né dalla Costituzione né dal codice civile: troppo poco consistente e convincente, sotto tale profilo, appare l'argomento implicitamente ricavabile dalla

coppie di fatto strutturalmente inadeguata a conferire *status* a quelle composte da omosessuali E. PAZÈ, *Le ragioni contro un'anagrafe delle famiglie di fatto*, in *Dir. fam. e pers.*, 2003, 207.

²⁸ Precisamente, la legge 14 aprile 1982, n. 164. Per inciso, l'Italia è stata uno dei primi Paesi europei ad approvare una legge sul c.d. transessualismo, laddove altri Stati l'hanno adottata in tempi più recenti, e talvolta al solo fine di evitare discriminazioni vietate da fonti europee (il pensiero corre all'Inghilterra, su cui forse ha pesato il pensiero del politologo J.L. De Lolme, il quale, nel secolo XVIII, scriveva: «The British Parliament can do everything, except make a man a woman, or a woman a man»).

²⁹ Copiosi riferimenti in questo senso in P.M. VECCHI, voce *Transessualismo*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma, 1994, 9, il quale dà infatti atto che questa è la *communis opinio*.

³⁰ È la tesi (contrapposta a quella dell'automatismo) della discrezionalità (su cui v. *amplius* L. BARBERA, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. Cian-G. Oppo-A. Trabucchi, VI, 1, sub art. 1, Milano, 1993, 91 ss.), sponsorizzata anche – come attesta M. DOSSETTI, *Lo scioglimento del matrimonio per pronunzia di divorzio*, in G. Bonilini-F. Tommaseo, *Lo scioglimento del matrimonio*, ne *Il Codice civile. Commentario*, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2004, 74 – dalla giurisprudenza.



lettera dell'art. 87, n. 3 cod. civ., nella parte in cui annovera, fra gli impedimenti matrimoniali derivanti da parentela ed affinità, quello concernente «lo zio e la nipote, la zia e il nipote»³¹, a tacer d'altro (come l'esito opposto cui potrebbe condurre l'uso del medesimo argomento interpretativo in relazione ad altri impedimenti matrimoniali contemplati dalla medesima disposizione testé prefata) in quanto, da un lato, il legislatore del 1939 non conosceva il fenomeno sociale della omosessualità, e dall'altro perché la *ratio* di quel tipo di impedimenti matrimoniali è semplicemente quella di evitare l'instaurazione di un legame endogamico.

Tant'è che la identità di sesso viene tralaticciamente considerato un requisito di esistenza della fattispecie «matrimonio»: ma i requisiti di esistenza – essendo per definizione metagiuridici – di una fattispecie sono elaborati dall'interprete, il quale può certo ripensarne e riplasmarne alcuni profili significativi, soprattutto a fronte della registrazione di un non lieve mutamento della sensibilità e del costume sociale, cui il diritto, ed in particolare il diritto di famiglia, non può per sua natura rimanere impermeabile³².

8. Conclusioni

Il diritto, tendenzialmente, si disinteressa dei processi della coscienza emozionale, indotti da moti interni della psiche individuale.

È il più autorevole rappresentante vivente della scienza giuridica italiana ad averci insegnato che «è da escludere che un mero sentimento possa esaurire una fattispecie giuridica, sia essa una fattispecie causale o invece una fattispecie effettuale. La natura medesima del diritto non ammette che un fatto emozionale possa essere da solo causa di effetti giuridici»³³.

Il diritto, cioè, non si è finora spinto a conferire la qualifica di fatto giuridico al c.d. fatto di sentimento, ivi compreso quel fatto di

³¹ È questo l'argomento invocato – insieme a quelli basati sulla tradizione, sulla storia, sulla cultura e sul dizionario, che però lasciano, come si dice, il tempo che trovano – per giustificare il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di procedere alla pubblicazione di un matrimonio fra persone dello stesso sesso da Trib. Roma, decr. 28 giugno 1980, in *Giur. it.*, 1982, I, 2, 170 ss.

³² Anche perché (è un dato storicamente acquisito che) «marriage is an institution that is constructed, not discovered, by societies. The social construction of marriage in any given society is fluid and mobile»: W.N. ESKRIDGE Jr, *A history of same-sex marriage*, in *79 Virginia Law Rev.*, 1485 (1993).

³³ A. FALZEA, *Fatto di sentimento*, in Id., *Voci di teoria generale del diritto*, Milano, 1985, 596-597, il quale coerentemente reputa «eccezionale» la regola della «rilevanza dei momenti soggettivi ed emozionali» (*ibidem*, 632).



sentimento insito nelle energie pulsionali canalizzate dall'«affetto», che invece nella specie – in forza di espressioni proferite da un legislatore insipiente ed invadente – verrebbe autonomamente ricondotto *sub specie iuris*.

Del resto, anche l'esperienza (basso-)medioevale delle Corti d'Amore attesta che le sentenze emesse in quell'epoca dalle dame non producevano conseguenze sul piano giuridico, ma soltanto su quello sociale³⁴.

Anche la nostra Suprema Corte di Cassazione ha mostrato consapevolezza del fatto che, quando c'è di mezzo l'amore, poco o nulla può fare il diritto (anche eventualmente incarnato nella figura di un giudice) per rimediare alle sue "pene": «L'ordinamento positivo (...) non conferisce a quella relazione [*id est* la relazione amorosa, n.d.r.] idoneità a produrre fra le parti diritti di alcun genere né collega al fatto interruttivo una qualsiasi giuridica responsabilità. Quella relazione sorge, si svolge e cessa con i connotati di una permanente, illimitata libertà reciproca ed è soltanto questa, che, come estrinsecazione della persona, acquista rilevanza nel mondo del diritto, ogni altra implicazione restando affidata al campo dei doveri morali o sociali»³⁵.

È dunque inopportuno un (pur da molte parti reclamato) intervento del legislatore, specie quando questo rischia di tradursi in una restrizione di vitali spazi di libertà della persona e dell'autonomia privata, l'esercizio della quale può fare di più e meglio per risolvere quegli stessi problemi che il legislatore dichiara (impropriamente) bisognosi di una sua (e davvero così urgente?) risposta.

In definitiva, la celebre ed efficace immagine, utilizzata da un fine giurista³⁶, della famiglia come un'isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto, risulta oggi acconcia anche per le relazioni affettive.

³⁴ Cfr. STENDHAL, *Dell'amore*, Rizzoli, Milano, 1996, 315: «Fino a che punto l'opinione pubblica sanzionava le sentenze delle corti d'amore? A non sottoporvisi si incorreva nella stessa vergogna che oggi ricade sugli affari regolati dall'onore».

³⁵ Cass. 29 novembre 1986, n. 7064, in *Foro it.*, 1987, I, 805 ss., spec. 809.

³⁶ A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali fac. giur. Catania*, 1948, II, 57.